



# Ordinanza Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

*Art. 4 lett. g<sup>bis</sup>*

Nella presente ordinanza s'intende per:

*g<sup>bis</sup>. Sistema «e-dec»:* sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doganale visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulle dogane (LD);

*Art. 9 cpv. 2 frase introduttiva*

L'importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all'AFD, con un vincolo d'impiego, di:

*Art. 10a* Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche

<sup>1</sup> L'importazione di prodotti derivati dalle foche è vietata.

<sup>2</sup> È consentita:

a. l'importazione di prodotti derivati dalle foche, che:

RS ...

<sup>1</sup> RS **916.443.10**

<sup>2</sup> RS **631.0**

1. provengono dalla caccia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/2009<sup>3</sup>, e
2. sono accompagnati da un certificato secondo l'articolo 4 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850<sup>4</sup>, emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
- b. l'importazione di prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato;
- c. l'importazione di prodotti derivati dalle foche come masserizie di trasloco;
- d. l'importazione di prodotti derivati dalle foche per scopi espositivi e di ricerca.

*Art. 12 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Con l'autorizzazione viene stabilito:

- a. se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine; e
- b. tramite quale aeroporto può essere importata la partita.

<sup>1ter</sup> Le partite possono essere importate solo per via aerea direttamente tramite l'aeroporto stabilito nell'autorizzazione.

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale e per quali prodotti composti è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> A tale scopo, in caso di partite che devono essere importate con un DVCE, la parte 1 del DVCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata, al posto d'ispezione frontaliero corrispondente.

*Titolo prima dell'art. 24*

**Sezione 6: Presentazione al controllo veterinario di confine, dichiarazione doganale, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale**

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

*Art. 24a* Dichiarazione doganale

<sup>1</sup> Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l'articolo 15 capoverso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato, il numero del DVCE oppure dell'autorizzazione dell'USAV (art. 12).

<sup>2</sup> Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l'articolo 14 la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di autorizzazione generale. L'USAV pubblica in Internet il numero di autorizzazione generale.

*Art. 28 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all'azienda di destinazione:

- b. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari.

*Art. 34 lett. b*

Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all'impresa di spedizione o all'importatore;

*Art. 54*

*Abrogato*

*Art. 59 cpv. 4*

<sup>4</sup> I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata:

- a. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia;
- b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d'importazione: su richiesta.

*Art. 59a* Controlli effettuati dall'ufficio doganale

<sup>1</sup> In caso di partite importate gli uffici doganali ai posti d'ispezione frontalieri autorizzati controllano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato:

- a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»;

- b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale.

<sup>2</sup> Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l'articolo 8 vengono rilasciate dall'ufficio doganale imponendo all'azienda di destinazione, conformemente all'articolo 29 capoverso 1, l'onere di notificare l'arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d'ispezione frontaliero.

<sup>3</sup> In caso di partite in transito gli uffici doganali ai posti d'ispezione frontalieri autorizzati controllano in funzione dei rischi se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato.

#### *Art. 62*            *Transito verso Paesi terzi*

<sup>1</sup> In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d'identità.

<sup>2</sup> In caso di partite il cui trasporto dall'aeroporto prosegue per via terrestre, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico.

#### *Inserimento dopo il titolo della sezione 3*

#### *Art. 79a*            *Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure*

<sup>1</sup> Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica:

- a. in caso di partite notificate con un DVCE: se esiste un rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato;
- b. in caso di partite notificate con un'autorizzazione dell'USAV: se esiste l'autorizzazione.

<sup>2</sup> Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec», attraverso il confronto elettronico dei dati inseriti viene verificato se la partita soddisfa i requisiti per l'importazione destinata al consumo privato.

<sup>3</sup> Se dal confronto dei dati secondo il capoverso 1 emerge che non esiste un rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero oppure non esiste un'autorizzazione:

- a. la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea;
- b. viene effettuata automaticamente una notifica all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione se la partita viene importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno.

<sup>4</sup> Se dal confronto dei dati secondo il capoverso 2 emerge che non sono soddisfatte le condizioni di importazione per lettere e pacchi destinati a privati la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec».

*Art. 82 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliere autorizzato l'ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l'autorità competente del Cantone in cui si trova l'ufficio doganale.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 101a* Collegamento con il sistema «e-dec»

Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec».

*Titolo dopo l'art. 102*

#### **Sezione 4: Sistema informatico OITE**

*Art. 102a* Gestione e scopo

<sup>1</sup> L'USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE.

<sup>2</sup> Il sistema informatico OITE serve all'USAV per trattare i dati di cui necessita per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione di animali e prodotti animali e per l'amministrazione di tali autorizzazioni.

*Art. 102b* Contenuto

<sup>1</sup> Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all'importazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza:

- a. domande di autorizzazione pendenti:
  1. indicazioni sull'importatore;
  2. indicazioni sull'azienda di provenienza e di destinazione;
  3. indicazioni sui mezzi di trasporto e il percorso;
  4. indicazioni sulla partita;
  5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione;
  6. allegati alle domande di autorizzazione.
- b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.

*Art. 102c* Trattamento dei dati

<sup>1</sup> L'USAV registra i dati nel sistema informatico OITE.

<sup>2</sup> I collaboratori dell'USAV incaricati dell'esecuzione delle disposizioni nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati.

*Art. 102d* Protezione dei dati

L'USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L'USAV emana un regolamento d'esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.

*Art. 102e* Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> I diritti delle persone i cui dati vengono trattati nel sistema informatico OITE, in particolare i diritti d'accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all'USAV.

*Art. 102f* Rettifica di dati

L'USAV provvede alla rettifica di dati inesatti.

*Art. 102g* Sicurezza informatica

Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>6</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

*Art. 102h* Archiviazione e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> L'archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998<sup>7</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono cancellati dopo 20 anni dall'ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo 5 anni dall'ultimo trattamento.

*Art. 102i* Collegamento con il sistema «e-dec»

Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informatico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec».

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>6</sup> RS 172.010.58

<sup>7</sup> RS 152.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.  
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr